

ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI,  
PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Art. 39, commi 1 e 2, della Legge Comunitaria N° 146 del 22.02.1994, disponeva, ad ogni effetto l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della Delibera Interministeriale del 27.07.1984, integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente parere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai Comuni con D.P.R. 915/82;

Visto l'Art. 17, comma 3, della Legge Comunitaria 1995/1997, N° 128 del 24.04.1998, che abroga i commi 1 e 2 del sopraccitato Art. 39;

Preso atto che ciò fa venire meno l'assimilazione legale predetta, con la conseguenza che, dalla data di entrata in vigore della Legge Comunitaria N° 128, tali rifiuti saranno qualificati come speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'Art. 62, comma 3, del D. Leg.vo 507/93, e quindi con l'impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento;

Considerato che l'Art. 21, comma 2, lettera q), del Decreto Ronchi (D. Leg.vo 22/97) conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Atteso che l'Art. 7 del D. Leg.vo 22/97 identifica **i rifiuti urbani nelle seguenti tipologie:**

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lettera g);
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacente sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazione ed estumazione, nonché di altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle lettere b), c) ed e);

**i rifiuti speciali nelle seguenti tipologie:**

- a) rifiuti delle attività agricole ed agro industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- h) i macchinari e le apparecchiature deteriorate od obsolete;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

**i rifiuti pericolosi nei:**

- a) rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) sulla base degli allegati G), H) ed I) del D. Leg.vo 22/97;

Atteso che alcuni rifiuti assimilabili per origine, non lo sono per caratteristica di pericolosità e che quindi si rende necessario, sulla scorta dei dati disponibili (Catalogo Europeo dei Rifiuti, allegato D al D. Leg.vo 22/97) e in base alla tipologia di servizio ad oggi garantito, procedere ad una assimilazione degli stessi appunto per caratteristica ed origine;

Ritenuto, sulla scorta dei sopra esposti dati, assimilare a rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 21, comma 2, del D. Leg.vo 22/97 i seguenti rifiuti non pericolosi:

**assimilati per caratteristica:**

- rifiuti provenienti da locali similari alla civile abitazione (uffici, mense, spogliatoi/servizi/ecc.)
- carta, cartone e similari;
- vetro, lastre di vetro e specchi;
- contenitori per liquidi, plastica;
- ferro e metalli puliti;
- nonché, si ritiene, per esigue quantità, scarti di lavorazione artigianale e commerciale;

**non sono pertanto assimilati:**

tutti i rifiuti che non hanno le sopraindicate caratteristiche e, comunque per origine, i rifiuti speciali di cui al punto b), g), h), i) e l) dell'Art. 7, comma 3, del D. Leg.vo 22/97;

Rilevato altresì che la struttura tariffaria relativa alla tassa in oggetto è stata costruita tenendo conto dei costi generali dalla suddetta assimilazione, e che una eventuale estensione o riduzione del suindicato criterio di assimilazione modificherebbe strutturalmente l'impianto tariffario e quindi le previsioni di Bilancio;

Preso atto della Circolare N° 119/E del 07.05.98, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce ai Comuni di avvalersi del potere di assimilazione ripristinato con l'Art. 21, lettera g), del D. Leg.vo 22/97;

Udito l'intervento del Consigliere Braida che rileva l'intempestività del Comune nell'adozione dell'atto;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Regolarità Tecnica;

Con voti 10 favorevoli e 1 contrario: Braida (per le motivazioni dette);

## D E L I B E R A

Ai sensi dell'Art. 21, comma 2, del D. Lgs. 22/97 sono, per le motivazioni sopra addotte, assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti non pericolosi:

**assimilati per caratteristica:**

- rifiuti provenienti da locali similari alla civile abitazione (uffici, mense, spogliatoi/servizi/ecc.)
- carta, cartone e similari;
- vetro, lastre di vetro e specchi;
- contenitori per liquidi, plastica;
- ferro e metalli puliti;
- nonché, si ritiene, per esigue quantità, scarti di lavorazione artigianale e commerciale;

**non sono pertanto assimilati:**

tutti i rifiuti che non hanno le sopraindicate caratteristiche e, comunque per origine, i rifiuti speciali di cui al punto b), g), h), i) e l) dell'Art. 7, comma 3, del Decreto Ronchi ossia:

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate od obsolete;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Di trasmettere il presente Provvedimento alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art. 68, terzo comma, del D. Leg.vo 507/93.